

Geometri, l'albo decide i contributi

I geometri libero professionisti pagano i contributi di previdenza con l'iscrizione all'albo professionale; pertanto è irrilevante sia la natura occasionale delle prestazioni che l'eventuale assenza di reddito. Lo ha stabilito la Sesta sezione della cassazione nell'Ordinanza n.23631/2021 depositata in cancelleria il 31 agosto 2021. La vertenza trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei geometri chiedeva il pagamento della contribuzione relativa agli anni 2010, 2011 e 2012. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha stabilito non dovuti i contributi previdenziali minimi relativi agli anni 2010 e 2011, rilevando l'occasionalità delle prestazioni e riconoscendo, invece dovuti per gli incarichi svolti nel 2012, anno in cui l'attività era stata svolta con continuità.

Il ricorso proposto dall'Ente previdenziale è stato accolto dalla cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno, quindi, stabilito che l'obbligo contributivo riguarda tutti i geometri iscritti all'albo professionale indipendentemente dalla natura occasionale delle prestazioni o dall'assenza di reddito. In particolare, la Corte di cassazione ha valorizzato la previsione statutaria che prevede l'iscrizio-

ne alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività, considerata l'iscrizione all'albo del ricorrente e l'attività professionale dallo stesso svolta, pur saltuariamente. Sulla controversa materia, il collegio supremo, ricorda di aver espresso il seguente principio di diritto: «In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito; avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n.335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti». Accogliendo il ricorso, la cassazione ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

**di Benito Fuoco
e Nicola Fuoco**

Il principio

Il geometra è tenuto al pagamento della contribuzione minima indipendentemente dalla natura occasionale delle prestazioni o dall'assenza di reddito. Condizione sufficiente è l'appartenenza all'albo professionale.



Peso: 25%